

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avvocato Enrico Vitali**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento **n. 16/2020** nei confronti di **Ferdinando Merlino e di Salvatore Smiroldo**.

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 2-5 novembre 2020, della trasmissione in data 29 ottobre 2020 da parte del CNUG della segnalazione del Presidente di Giuria Maria Gabriella Asole in ordine al reclamo del 25 ottobre 2020 del tesserato Giuseppe Carabotta, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 23 ottobre 2020 in occasione del Concorso Challenge del Mediterraneo 2020 – 35<sup>a</sup> Coppa degli Assi tenutosi dal 22 al 25 ottobre 2020 in Militello in Val di Catania (CT).

Mediante tale reclamo, il tesserato Carabotta ha denunciato, indicando i nominativi di tre testimoni, che in data 23 ottobre 2020, terminato il suo percorso, entrando e uscendo dal campo prova dopo il defaticamento, i signori Ferdinando Merlino, Bruna Caponnetto e Salvatore Smiroldo lo avrebbero ingiuriato e lo Smiroldo anche minacciato.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti Ferdinando Merlino e di Salvatore Smiroldo fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 19 novembre 2020 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

Pervenute memorie difensive da parte dal tesserato Merlino nei termini concessi (nonché deduzioni integrative inammissibili del Carabotta) e rilevato che allo stato degli atti risultava un insanabile contrasto in ordine alla dinamica dei fatti, questo Giudice, con ordinanza 23 novembre 2020 ha disposto quindi l'assunzione di deposizioni testimoniali da parte

dei tesserati Gabriele Carabotta, Ludovica Privitera, Antonino Sottile nella qualità di testimoni, ammoniti ai sensi dell'art. 8 e 12 del Codice di comportamento Sportivo nonché del fatto che le dichiarazioni rese sarebbero state oggetto di valutazione da parte di questo Giudice.

Nel medesimo provvedimento è stata fissata la data della decisione per il 10 dicembre 2020, con concessione di ulteriore termine per presentare eventuali memorie e/o documenti entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, a pena di irricevibilità.

Sono quindi pervenute le dichiarazioni testimoniali richieste nonché dichiarazione congiunta dell'esponente Giuseppe Carabotta e del tesserato Ferdinando Merlino con la quale gli stessi hanno dichiarato di trovare una intesa bonaria in ordine ai fatti di causa con richiesta di abbandono e rinuncia alla pronuncia della decisione relativa la presente procedimento.

^^^

In via preliminare, si evidenzia che il procedimento innanzi al GSN non è nella disponibilità delle parti per quanto attiene allo eventuale accertamento di responsabilità disciplinari e quindi la richiesta congiunta del Carabotta e del Merlino non è accoglibile.

Nel merito, in ogni caso, non può ritenersi raggiunta la prova dei fatti denunciati.

E' verosimile ritenere che ci sia stata una discussione tra le parti coinvolte ma non v'è prova in atti che tale discussione sia degenerata in situazioni aventi rilevanza disciplinare.

Le dichiarazioni testimoniali acquisite in atti non possono essere ritenute attendibili e rilevanti perchè in parte provenienti da persone vicine al Carabotta, e poi perché "eccessivamente" tra loro conformi nella ricostruzione dei fatti.

Inoltre, la discussione in questione non è avvenuta in occasione e durante le gare ma mentre il Carabotta stava rientrando verso le scuderie.

L'assenza di conferenti riscontri in ordine a quanto segnalato, impone l'archiviazione del procedimento.

**PTM**

Dispone non doversi procedere.

**MANDA**

alla Segreteria OdG per gli adempimenti di competenza.

Roma, li 10 dicembre 2020

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali